

Revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr)

relativi alla correlata modifica LPI

(...)

1.4 Il Piano cantonale delle aggregazioni

Con la presente revisione -oltre ad altre puntuali modifiche suggerite dalla prassi fin qui acquisita e dalle decisioni delle istanze superiori (cfr. punto 1.5 e Capitolo 2)- si introduce il Piano cantonale delle aggregazioni. È uno strumento inteso a permettere un effettivo coordinamento e impulso delle iniziative di aggregazione, con il quale si vuole collocare la politica aggregativa in un quadro prevedibile dal profilo territoriale e che consenta di generare tangibili collegamenti con altre politiche pubbliche, **in particolare la politica perequativa**, quella regionale, quella di promozione economica e quella territoriale.

(...)

1.4.1 Perché una pianificazione

Come già precedentemente ricordato in alcune recenti occasioni il Parlamento cantonale ha sollecitato l’Autorità cantonale a proporre una lettura degli scenari di sviluppo anche delle aree urbane del Cantone, scenari supportati e inseriti nella dimensione territoriale e socio-economica.

La revisione legislativa che qui si propone introduce quindi le basi legali atte a dar forma ad un *Piano cantonale delle aggregazioni*, che copre l'intero territorio del Cantone. Esso si affiancherà alle prospettive di riorganizzazione istituzionale (aggregazione e risanamento) già indicate per i 43 Comuni in dissesto finanziario individuati nel Messaggio n. 5825 concernente lo *Stanziamiento di un credito quadro di 120'000'000.-- destinato all'aiuto per le nuove aggregazioni dei Comuni in dissesto finanziario e delle periferie*.

Le motivazioni che sottendono a questa scelta sono diverse e possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Indicare l’obiettivo a cui tendere
(...)
- Affermare la volontà di riordinare l’intero Cantone
(...)
- Orientare il tema della “coerenza territoriale”
(...)
- Fornire una base in tema di regionalizzazioni

(...)

- **Predisporre le basi per un più forte collegamento con i meccanismi perequativi**

Il progetto di Riforma dei Comuni, di cui l'ambito aggregativo è componente fondamentale ma non unica, ha sin dall'inizio incluso la coordinazione con altri strumenti volti alla ridefinizione dell'azione e delle dinamiche dell'organizzazione comunale. In particolare, il meccanismo di attribuzione delle risorse perequative era già a suo tempo stato adattato nell'ottica di promuovere le aggregazioni (cfr. attuale art. 2 LPI). L'abolizione della compensazione automatica del disavanzo ne è stato l'esempio più significativo. In prospettiva si avverte l'esigenza di ulteriormente rafforzare il collegamento tra aggregazioni e perequazione, fine per il quale l'impianto del Piano delle aggregazioni può costituire una base di riferimento. Inserendo nella presente anche una proposta di modifica alla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (cfr. proposta di modifica dell'art. 2 LPI), elaborata dopo la procedura di consultazione alla luce del recente dibattito sul progetto di riforma della LPI di cui al messaggio 6273 del 20 settembre 2009, i comprensori di aggregazione potranno infatti essere alla base di un ulteriore impulso al riordino istituzionale dei Comuni. Ciò in particolare attraverso la possibile sospensione anche del contributo di livellamento, oltre che degli altri aiuti, nei casi di mancata partecipazione a un processo aggregativo.

1.4.2 Che cos'è il Piano cantonale delle aggregazioni

(...)

1.4.3 Uno strumento di riferimento anche in ambito di perequazione finanziaria

L'abolizione della copertura automatica del disavanzo, avvenuta nel 2003 con l'avvento della nuova Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), è certamente già stato un primo importante passo nella messa in rete degli strumenti perequativi con quelli relativi alla riorganizzazione istituzionale dei Comuni.

Con l'attuale articolo 2 della LPI si sono infatti poste le basi per un rafforzamento della riforma degli enti locali correlando esplicitamente politica aggregativa e perequativa; detto articolo prevede che:

Art. 2

¹L'applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni.

²Per i comuni la cui struttura finanziaria causa la durevole dipendenza dagli aiuti di cui all'art. 1 cpv. 2 let. c il Consiglio di Stato può subordinare l'erogazione di questi ultimi all'avvio da parte del comune beneficiario di uno studio di aggregazione compatibile con gli obiettivi cantonali previsti dalla Legge speciale. È riservata la procedura di cui all'art. 3 della Legge sulla fusione e separazione dei comuni.

³In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla let. c) dell'art. 1, o aumentare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

Sarebbe infatti riduttivo e fuorviante che la perequazione si limitasse ad assicurare ad ogni singolo Comune le risorse indispensabili per la propria gestione, senza condizionare ciò ad un processo riorganizzativo minimo da parte dei Comuni beneficiari. Tale condizionamento è stato inizialmente pensato soprattutto per le periferie, ossia per i destinatari degli aiuti agli investimenti (art. 14 LPI), rispettivamente dei contributi ricorrenti per gli oneri legati alla localizzazione geografica (art. 15 LPI) conformemente agli obiettivi prioritari al momento del lancio del progetto di riforma.

All'azione nei comparti periferici, come detto in larga misura attuata o in via di attuazione, si è affiancata nel frattempo la necessità di stimolare un processo di riordino anche negli agglomerati urbani, là dove i movimenti spontanei non sembrano avere sufficiente propulsione.

Un'analoga riflessione quanto alla correlazione tra strumenti della perequazione e promozione della riorganizzazione istituzionale potrà in futuro riguardare anche i Comuni degli agglomerati urbani, beneficiari del contributo di livellamento (art. 4 e segg. LPI), che non saranno stati in grado di promuovere processi di riordino allineati agli obiettivi cantonali. Ciò è particolarmente il caso laddove una diversa organizzazione della governance costituisce una premessa indispensabile per assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse a disposizione, ovvero per i Comuni dell'agglomerato del Locarnese e del Bellinzonese.

Sarebbe tuttavia illusorio dare per scontato un'imminente riorganizzazione in tali contesti, visto il persistere di forti resistenze in entrambi gli agglomerati sopracenerini, soprattutto nella classe politica locale.

Per tale motivo il Consiglio di Stato, recependo anche gli spunti di un dibattito politico molto recente nell'ambito del già citato messaggio governativo di revisione della LPI, ritiene indicato un ulteriore passo, consolidando un rafforzamento dell'aggancio tra LAggr e LPI, ritenuto come accanto all'impegno profuso in ambito aggregativo, occorra ora valutare le modalità per una correlazione diretta fra l'applicazione delle due leggi che concerna pure gli agglomerati urbani. La promozione di una politica di aggregazione nei comparti degli agglomerati è infatti confermata come obiettivo cantonale nella scheda programmatica 2 delle Linee direttive 2008-2011. Si tratta pertanto di individuare i necessari meccanismi affinché sia a livello finanziario, e se possibile anche a livello di gestione territoriale, abbiano ad essere improntate le misure tali da poter riconoscere gli agglomerati urbani o parti di essi quali comparti funzionali a tutti gli effetti per la gestione delle risorse perequative, rispettivamente il riconoscimento degli aiuti cantonali. Il Piano cantonale delle aggregazioni, oltre a chiarire gli indirizzi cantonali in materia di aggregazione può costituire un'importante base per impostare nuove modalità di attuazione della LPI ed in particolare di gestione del contributo di livellamento.

In questo senso la presente proposta codifica da una parte l'impegno del Consiglio di Stato a canalizzare strumenti ed aiuti delle altre politiche cantonali nella direzione dell'attuazione del Piano delle aggregazioni (art. 2b cpv 2 LAggr.) quando questi sono suscettibili di favorire i processi aggregativi.

Tale indirizzo viene poi ulteriormente concretizzato in questa sede attraverso la formalizzazione di una modifica del precitato articolo 2 LPI, con la quale si prevede la possibilità per il Consiglio di Stato di subordinare pure l'erogazione del contributo di livellamento alla partecipazione ad una procedura aggregativa che conduca ad una decisione del Gran Consiglio in merito. La proposta modifica legislativa (cfr. punto 2.2.2) prevede infatti che il Consiglio di Stato può decidere di sospendere il versamento del contributo di livellamento a Comuni che ne beneficiano qualora non dovessero attivarsi in un processo di aggregazione che viene ritenuto necessario e maturo nel contesto della politica cantonale di riforma dei Comuni. I Comuni beneficiari del contributo di livellamento che dovessero contrastare un processo di aggregazione conforme agli intendimenti cantonali potrebbero quindi in futuro vedersene sospendere il versamento, sulla base di una decisione governativa nella quale verrebbero fissate le precise modalità e condizioni del provvedimento, valutate nel rispettivo contesto. Gli importi sospesi, determinati secondo l'usuale calcolo del livellamento, verrebbero accantonati a favore del nuovo Comune per una durata massima di quattro anni a contare dalla decisione di sospensione. Se durante questo periodo l'orientamento aggregativo promosso dal Cantone dovesse concretizzarsi con la nascita di un nuovo Comune, l'accantonamento verrebbe sciolto a

beneficio della nuova entità, pertanto senza intaccare né il principio né la consistenza della redistribuzione alla base della LPI, se non quanto a una dilatazione dei tempi. Nel caso in cui, invece, non si giungesse alla costituzione del Comune aggregato entro il termine previsto, gli importi accantonati verrebbero devoluti alla riserva del fondo di livellamento e utilizzati l'anno successivo nel calcolo del contributo di livellamento come avviene già attualmente con le riprese effettuate ai sensi di legge a taluni beneficiari. Questa operazione andrebbe a sgravare i Comuni paganti in quanto determina una diminuzione del fabbisogno del fondo, salvo nel caso in cui fosse comunque superata l'aliquota massima di prelievo del 15% sul surplus delle risorse fiscali (art. 23 cpv. 2). È implicito che una procedura di aggregazione potrà in tutto o in parte essere riavviata in caso di esito sfavorevole di una prima procedura di aggregazione, se tale riavvio viene ritenuto opportuno. Durante questo iter il versamento dei contributi perequativi rimarrebbe sospeso.

Il meccanismo proposto non compromette quindi il meccanismo di solidarietà sul quale poggia il contributo di livellamento, riducendo o cancellando automaticamente gli importi che vengono versati ai beneficiari, ma permette quando è necessario, valutando i singoli casi con una specifica decisione del Governo, di indirizzare il supporto finanziario a favore di una comunità più ampia, a condizione che questa sappia riorganizzarsi.

(...)

1.6 La consultazione esterna

Il progetto di revisione è stato posto in consultazione presso i Comuni, le associazioni di Comuni e i partiti alla quale hanno partecipato:

- 61 Comuni che rappresentano 61% della popolazione
- 4 partiti: PLR, PPD, PS e il Guastafeste (quest'ultimo per propria iniziativa)
- 2 associazioni di Comuni: CoReTi e ATAC.

(...)

Le risposte alle sei domande sono riassunte nella tabella e commentate in seguito.

		Comuni			Partiti e Associazioni		
		SI	non risponde*	NO	SI	non risponde*	NO
D1	Opportunità di rivedere la LAggr	52	5	4	5	1	-
D2	Allestimento del Piano delle aggregazioni	43	4	14	5	-	1
D3	Modalità di adozione del Piano delle aggregazioni	36	6	17	4	-	2
D4	Avvio studio di aggregazione secondo un preciso scenario	58	3	-	4	2	-
D5	Istanza da parte di almeno un attore per Comune, 15% se raccolta firme	54	2	5	3	1	2
D6	Istituzione obbligatoria di una Commissione di studio	58	2	1	5	1	-

* non risponde oppure risponde "sì e no" o "parzialmente"

(...)

d) Le proposte emerse dalla consultazione

Nell'ambito della consultazione sono state formulate una serie di proposte, alcune delle quali riprese e integrate al presente messaggio. Segnatamente:

- la precisazione dell'esclusione dei residenti all'estero per la sottoscrizione popolare delle istanze [cfr. art. 4 cpv. 2]
- in analogia alla LOC per quanto attiene all'iniziativa a livello comunale, la definizione di una tempistica nei casi di raccolta firme per la richiesta di avvio di uno studio aggregativo [cfr. art. 4 cpv. 2]

- l'indicazione che l'inoltro dello studio di aggregazione al Governo va accompagnato dalla presa di posizione del Municipio e, se del caso, degli istanti (Consiglio comunale o promotori di istanza popolare) [cfr. art. 6 cpv. 1]
- l'inserimento di un disposto relativo alla necessità di un'informazione della popolazione [cfr. art. 6 cpv. 2]
- la precisazione riguardo il computo dell'anzianità di servizio dei dipendenti interessati da un'aggregazione [cfr. art. 15 cpv. 5]
- lo stralcio della proposta di intervento finanziario volto ad attenuare la pressione fiscale iniziale quando ciò contribuisse in modo determinante alla riuscita dell'aggregazione (cfr. commento a art. 19 cpv. 1 let. b)
- il rafforzamento del collegamento con la LPI, soprattutto per i Comuni non autosufficienti (cfr. correlata modifica art. 2 LPI - vedi punto 1.4.3.).

(...)

2. PROPOSTA DI REVISIONE DI LEGGE

2.1 Obiettivi e contenuti fondamentali della revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

Come detto la seguente proposta di revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni vuole da una parte inserire nella legge le basi legali per il perseguimento degli obiettivi esposti al *Capitolo 1* del presente messaggio, e dall'altra correggere e adeguare alcuni disposti in vigore sulla base dell'esperienza acquisita nei processi di aggregazione nel frattempo intercorsi, rispettivamente di decisioni delle istanze ricorsuali in merito.

Le modifiche essenziali sono così riassumibili, ritenuto che per più diffuse spiegazioni si rimanda alle note nelle schede seguenti.

a) Creazione delle basi legali nella Legge per operare mediante un Piano cantonale delle aggregazioni

- *nuovi artt. 2a, 2b, 4a, 22a; modifiche artt. 2, 5, 8, 10; modifica art. 2 LPI*

Si creano le basi legali per operare nella politica di aggregazione e nelle relative decisioni attraverso un Piano cantonale delle aggregazioni.

(...)

art. 2b; modifica art. 2 LPI

Il Piano cantonale delle aggregazioni esprime gli indirizzi fondamentali, le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di aggregazioni.

Esso serve al Consiglio di Stato per impostare e fare le sue diverse scelte al riguardo (art. 4a, 5 e 7). Parimenti orienta le determinazioni del Gran Consiglio: quelle di aggregazione, di abbandono di un progetto, di separazione di Comuni (art. 8, 9, 10 LAggr), rispettivamente quelle su ricorso in tema d'avvio di un studio di aggregazione (nuovo art. 4a cpv. 4 LAggr), ritenuto che le decisioni infine vincolanti saranno come ora prese in sede di procedura sul singolo progetto di aggregazione.

Il Piano è pure di riferimento anche nell'ambito delle altre politiche settoriali.

In particolare il Governo orienta i propri strumenti di coordinamento (segnatamente quelli pianificatori), di incentivo (erogazione di aiuti finanziari per la realizzazione di opere di valenza regionale) e di redistribuzione delle risorse (perequazione intercomunale) alla concretizzazione del Piano delle aggregazioni.

Si propone poi una correlata modifica dell'art. 2 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale che consente la sospensione anche dell'erogazione del contributo di livellamento nei casi di riluttanza alla partecipazione ai processi aggregativi della politica cantonale.

2.2 Proposta di revisione e commento ai singoli articoli

2.2.1 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

Vengono qui di seguito riportate e commentate le modifiche.

Nelle schede a titolo orientativo vengono altresì ripresi gli attuali corrispondenti articoli della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 2003.

(...)

Art. 2b

	<u>Nuovo</u>
	<p><i>b) effetti</i></p> <p>¹Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli articoli 4a, 5, 7, 8 e 9.</p> <p>²Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.</p>

Note

Il Piano cantonale di aggregazione esprime gli indirizzi fondamentali, le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in tema di aggregazione. Esso deve servire al Consiglio di Stato per impostare, coordinare e fare le sue scelte al riguardo. Esso è di riferimento per le determinazioni del Gran Consiglio: quelle di aggregazione o di abbandono di un progetto (art. 8 e 9 LAggr), rispettivamente quelle su ricorso sull'avvio di un studio di aggregazione (nuovo art. 4 a cpv. 4 LAggr).

Parimenti le indicazioni del Piano sono d'orientamento anche nell'ambito delle altre politiche settoriali di sua competenza. In particolare il Governo indirizza i propri strumenti di coordinamento (segnatamente quelli pianificatori), di incentivo (erogazione di aiuti finanziari per la realizzazione di opere di valenza regionale) **e di redistribuzione delle risorse (perequazione intercomunale)** alla concretizzazione del Piano delle aggregazioni. **Quanto a quest'ultimo aspetto si rimanda alla correlata proposta di modifica dell'art. 2 cpv 2 e 3 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, che consente la sospensione anche dell'erogazione del contributo di livellamento nei casi di riluttanza alla partecipazione ai processi aggregativi della politica cantonale.**

2.2.2 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale

Art. 2 cpv. 2

<u>Attuale</u>	<u>Nuovo</u>
<p>Correlazioni con le aggregazioni tra comuni</p> <p>¹L'applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni.</p> <p>²Per i comuni la cui struttura finanziaria causa la durevole dipendenza dagli aiuti di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. c il Consiglio di Stato può subordinare l'erogazione di questi ultimi all' avvio da parte del comune beneficiario di uno studio di aggregazione compatibile con gli obiettivi cantonali previsti dalla Legge speciale. È riservata la procedura di cui all' art. 3 della Legge sulla fusione e separazione dei comuni.</p> <p>³In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla let. c) dell'art. 1, o aumentare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.</p>	<p>Correlazioni con le aggregazioni tra comuni</p> <p>¹L' applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni.</p> <p>²Il Consiglio di Stato può sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; è riservata la relativa procedura.</p> <p>³Contributi e aiuti sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.</p> <p>⁴In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla let. c) dell'art. 1, o aumentare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.</p>

Note

Concretizzando l'impegno del Governo a orientare anche gli strumenti di altre politiche settoriali atti a favorire i processi aggregativi (nuovo art. 2 cpv. 2 LAggr.), si prevede la possibilità per il Consiglio di Stato di subordinare pure l'erogazione del contributo di livellamento alla partecipazione da parte del Comune beneficiario ad una procedura aggregativa rispondente agli intendimenti cantonali e al Piano delle aggregazioni.

I Comuni beneficiari di questo contributo che dovessero contrastare un processo di aggregazione conforme agli obiettivi cantonali potrebbero vedersene sospendere il versamento, che verrebbe accantonato a favore del nuovo Comune per una durata massima di quattro anni. È implicito che una procedura di aggregazione potrà in tutto o in parte essere riavviata in caso di esito non favorevole di una prima procedura, se tale riavvio risulta opportuno. Durante tutto questo iter il versamento dei contributi perequativi rimarrebbe sospeso.

Si rimanda anche alle considerazioni di cui al punto 1.4.3 e alle note all'art. 2b.

L'attuale cpv. 3, sostanzialmente immutato, diviene cpv. 4.

3. RELAZIONE CON LINEE DIRETTIVE, PIANO FINANZIARIO E INFLUSSI SUI COMUNI

La politica di riforma istituzionale degli enti locali in generale, e in particolare la revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, si inserisce nella prospettiva tracciata nelle Linee direttive e Piano finanziario 2008-2011 del dicembre 2008 come strumento della quinta area di intervento prioritario: quella dell' "Equilibrio tra le regioni" (cfr. primo aggiornamento LD/PF 2008-2011, capitolo 2.5, pag. 112 ss).

La necessità di un migliore equilibrio del "sistema-Ticino" passa anche dal completamento della riorganizzazione dei Comuni del nostro Cantone, che viene qui promossa attraverso un affinamento dell'approccio e delle modalità operative alle aggregazioni, inquadrate dal nuovo strumento di riferimento del piano cantonale.

In quanto legge quadro che regola le procedure di aggregazione, è pacifico che la presente revisione avrà degli influssi diretti sui Comuni quando coinvolti in processi di aggregazione.

Si crea pure una base legale per un cambiamento della politica perequativa, in particolare tramite la possibilità di sospendere anche il versamento del contributo di livellamento ai Comuni beneficiari, che non dovessero aderire ad un processo aggregativo.

Il Piano cantonale delle aggregazioni verrà allestito con risorse interne dai servizi interessati, senza aumento di personale, coordinati dalla Sezione degli enti locali.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, riteniamo che la presente revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 risponda da una parte a sollecitazioni più volte espresse dal Parlamento, in particolare per quel che attiene all'introduzione di un Piano cantonale delle aggregazioni; dall'altro ottimizzi l'attuale procedura.

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo ad approvare l'adozione dell'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 maggio 2010 n. 6363 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 è modificata come segue:

(...)

Art. 2b (nuovo)

b) effetti

¹Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli articoli 4a, 5, 7, 8 e 9.

²Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.

(...)

II.

La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è così modificata:

Art. 2 cpv. 2, 3 e 4

²Il Consiglio di Stato può sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; é riservata la relativa procedura.

³Contributi e aiuti sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.

⁴In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla let. c) dell'art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.